



COMUNE DI ASCONA

Regolamento comunale concernente l'erogazione di incentivi in favore del risparmio energetico, dell'uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Scopo, obiettivi	Art. 1 Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure da realizzare sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili, ad una mobilità più sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi in materia di politica energetica.
Autorità competenti	Art. 2 ¹ La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio, il quale, tramite ordinanza municipale, precisa le tipologie d'intervento incentivate e definisce i rispettivi importi. ² Nell'ambito del presente regolamento il Municipio può avvalersi di enti e specialisti esterni.
Deleghe	Art. 3 Il Municipio ha facoltà di delegare determinate competenze in materia all'ufficio energia comunale.
Campo d'applicazione	Art. 4 ¹ Nel limite della disponibilità dei crediti inseriti annualmente a preventivo specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure in favore del risparmio energetico e nell'uso di energie rinnovabili. ² Gli incentivi concessi sono specificati nel presente regolamento. ³ Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di provvedimenti obbligatori a norma di legge. Misure incentivate e divenute obbligatorie a norma di legge decadono con l'entrata in vigore della relativa regolamentazione legislativa.
Credito	Art. 5 Il credito dedicato agli incentivi è determinato, in sede di preventivo comunale, in relazione all'utilizzo previsto del FER (Fondo energie rinnovabili). Quest'ultimo può essere utilizzato al finanziamento totale o parziale degli incentivi.
Versamento	Art. 6 Le modalità di versamento degli incentivi concessi sono fissate nella relativa ordinanza municipale.



CAPITOLO II

Procedura e condizioni

Procedura	<p>Art. 7 ¹La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nella relativa ordinanza municipale.</p> <p>²A complemento o al fine di verifica delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto o alla prestazione interessata dall'incentivo.</p> <p>³La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di ricezione delle stesse.</p> <p>⁴Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e complete di tutti i giustificativi richiesti.</p>
Beneficiari	<p>Art. 8 ¹I beneficiari variano a seconda del tipo di incentivo e sono descritti dettagliatamente nell'ordinanza municipale.</p> <p>²Il Municipio si riserva la facoltà di concessione con precedenza ai beneficiari domiciliati o a limitare in misura proporzionale l'importo degli incentivi ai beneficiari non domiciliati.</p>
Condizioni	<p>Art. 9 ¹Le condizioni dettagliate per l'ottenimento degli incentivi è fissato dall'ordinanza municipale.</p> <p>²Gli incentivi che necessitano di un'autorizzazione dalle autorità, quali ad esempio interventi a beneficio di una licenza edilizia cresciuta in giudizio, possono essere concessi solo previa presentazione della stessa.</p> <p>³Il diritto agli incentivi decade se la richiesta corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata entro i termini stabiliti nell'ordinanza municipale.</p> <p>⁴Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati da parte del richiedente.</p> <p>⁵L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità del credito stanziato. Eventuali richieste che superano tale credito vengono inserite in lista d'attesa fino alla concessione del nuovo credito. In assenza di un nuovo credito, queste richieste non vengono prese in considerazione.</p> <p>⁶Il Municipio può decidere di non concedere incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi o altre forme di agevolazione. Questo anche nel caso che tali altri contributi siano entrati in vigore successivamente al presente regolamento.</p> <p>⁷Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o non veritieri, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.</p> <p>⁸Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi, le prestazioni e le misure da incentivare sono eseguiti da ditte e/o imprese con sede in Svizzera.</p>



CAPITOLO III

Incentivi

- Entità degli incentivi** **Art. 10** ¹L'ammontare esatto degli incentivi del presente Regolamento e le relative disposizioni di dettaglio per beneficiarne sono fissati dall'ordinanza municipale.
- Analisi energetiche** **Art. 11** ¹Sono concessi incentivi per l'allestimento di analisi energetiche allo scopo di incoraggiare i risanamenti energetici e il miglioramento dell'efficienza energetica.
- ² L'entità dell'incentivo è pari al massimo al 50% del costo dell'analisi ritenuto un massimo per analisi di 850.- CHF.
- ³Le analisi devono essere eseguite da esperti accreditati.
- ⁴La concessione degli incentivi relativi ad edifici che non possono essere analizzati secondo i metodi stabiliti, ma che presentano miglioramenti attestati dell'efficienza energetica e dell'involucro analoghe a quest'ultimi, sarà valutata caso per caso dall'ufficio energia.
- Impianti tecnici** **Art. 12** ¹Sono concessi incentivi finanziari per favorire la conversione energetica degli impianti di riscaldamento esistenti sul territorio, cioè il passaggio da fonti fossili o comunque poco efficienti dal punto di vista energetico (olio combustibile e riscaldamento elettrico diretto) a fonti rinnovabili (calore ambiente / pompe di calore) eventualmente anche mediante reti di teleriscaldamento.
- ²La verifica e il controllo del raggiungimento dei requisiti necessari per ottenere gli incentivi sono attribuiti agli interventi edilizi che ottengono i contributi cantonali previsti dal decreto esecutivo del 6 aprile 2016, secondo i parametri seguenti:
- a. Conversione dal riscaldamento elettrico diretto o ad olio combustibile, in edifici abitativi residenziali, con un riscaldamento a pompa di calore: il Comune concede un incentivo monetario forfettario pari ad un minimo 1000.- e ad un massimo di 1'500.- CHF.
 - b. Allacciamento a reti di teleriscaldamento alimentate da fonti rinnovabili: il Comune concede un incentivo monetario forfettario pari ad un minimo 1000.- e ad un massimo di 2'000.- CHF.
 - c. Conversione di impianti alimentati ad olio combustibile, utilizzati per il riscaldamento in strutture alberghiere o aziendali, con un impianto a pompa di calore: il Comune concede un incentivo pari al massimo al 5% del costo dell'impianto ritenuto un massimo pari a 4'000.- CHF.
- ³L'ottenimento dell'incentivo comunale è indipendente dall'ottenimento dall'incentivo cantonale ma le condizioni relative a quest'ultimo devono essere in ogni caso soddisfatte.
- Mobilità sostenibile** **Art. 13** ¹Sono concessi incentivi per l'acquisto di abbonamenti alla rete di bike sharing allo scopo di promuovere una mobilità lenta e per contribuire a migliorare la salute dell'ambiente e della popolazione.
- ²L'entità dell'incentivo è pari al massimo al 50% del prezzo dell'abbonamento annuale ritenuto un massimo per persona di 80.- CHF.



³L'incentivo è concesso anche ai dipendenti del Comune di Ascona.

Art. 14 ¹Sono concessi incentivi per l'installazione di stazioni di ricarica domestiche per auto elettriche allo scopo di promuovere una mobilità sostenibile e contribuire a migliorare la salute dell'ambiente e della popolazione, riducendo i carburanti fossili.

²L'installazione deve avvenire da parte di un professionista del settore e la messa in servizio deve essere autorizzata da parte delle Aziende elettriche comunali.

³Il Comune concede un incentivo forfettario per stazione pari a 500.- CHF.

⁴L'importo dell'incentivo forfettario massimo è ridotto del 50% nel caso in cui vi fosse il diritto ad altri contributi pubblici.

⁵Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo per massimo 3 stazioni di ricarica da installare sulla propria proprietà.

Art. 15 ¹Sono concessi incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche allo scopo di promuovere una mobilità lenta e per contribuire a migliorare la salute dell'ambiente e della popolazione.

²L'entità dell'incentivo è pari al massimo al 20% del costo (fa stato la fattura o la ricevuta d'acquisto) ritenuto un massimo pari a 400.- CHF.

³L'incentivo deve essere richiesto entro 3 mesi dalla data di acquisto.

⁴L'incentivo è concesso solo per biciclette acquistate da rivenditori con sede in Svizzera.

⁵Per ogni beneficiario è concesso l'incentivo per l'acquisto di un veicolo ogni 3 anni.

CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Contestazioni	<p>Art. 16 ¹Le contestazioni inerenti l'applicazione del presente regolamento possono essere fatte oggetto di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dalla decisione.</p> <p>²Contro le decisioni del Municipio, è dato ricorso al Consiglio di Stato a norma di Legge organica comunale.</p>
Diritto suppletorio	<p>Art. 17 Per i casi non contemplati nel presente regolamento il Municipio deciderà sulla base delle leggi e dei regolamenti vigenti applicabili nella fattispecie.</p>
Entrata in vigore	<p>Art. 18 Il presente regolamento entra in vigore una volta approvato dal Consiglio Comunale di Ascona e dalla Sezione cantonale degli enti locali.</p>